

Milano, 8 luglio 2024

La Sentenza della Cassazione n. 16285 del 12.06.2024 offre lo spunto per tornare su una questione che è già stata oggetto di un nostro precedente contributo ovvero quella relativa alla responsabilità patrimoniale della società di gestione del risparmio ("SGR"), in qualità di gestore, per i debiti - e in particolare di quelli di natura tributaria - contratti dal fondo comune d'investimento ("OICR" o "Fondo").

La vicenda processuale

La vicenda approdata all'esame delle Suprema Corte trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una SGR, dopo la liquidazione del Fondo immobiliare FIA da esso gestito, per aver esercitato quest'ultimo il diritto alla detrazione dell'IVA per acquisti immobiliari, a dire dell'Ufficio, oggettivamente inesistenti.

Dopo essere risultato soccombente in primo grado, l'Ufficio proponeva appello presso la Commissione Tributaria Regionale che, tuttavia, confermava la Sentenza dei Giudici di prime cure.

In tutti i gradi di giudizio è stata decisiva la questione relativa all' autonomia patrimoniale dei Fondi.

La massima

Nel caso oggetto della Sentenza gli Ermellini hanno espresso il seguente principio di diritto: *"in caso di estinzione di un Fondo comune di investimento non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio che ha amministrato detto Fondo con riferimento al mancato pagamento dell'IVA, salvo che AE non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul Fondo comune estinto dalla stessa amministrato"*.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, la responsabilità tributaria (in questo caso IVA) non può discendere *sic et simpliciter* dallo status di soggetto gestore dotato di soggettività giuridica - e quindi per ciò solo imputabile dell'obbligazione tributaria - ma al contrario, qualora l'Agenzia volesse contestare alla SGR una qualche responsabilità solidale nell'obbligazione tributaria dovrebbe far valere un autonomo titolo di responsabilità.

In altre parole l'Amministrazione finanziaria dovrebbe fornire la prova che una gestione malaccorta o peggio ancora in frode alla Legge da parte della SGR abbia comportato un depauperamento del gettito erariale.

Soggettività giuridica e autonomia patrimoniale

Ad avviso di chi scrive la Sentenza in commento dovrebbe porre fine all'annoso, ed ormai stucchevole e pretestuoso, dibattito sull'assenza della soggettività giuridica dei Fondi che, secondo le errate interpretazioni dell'Agenzia e talvolta di una non appagante giurisprudenza, è stata usata come la clava per assurde richieste di pagamento nei confronti della SGR palesemente lesive tanto del principio dell'autonomia patrimoniale dei Fondi di investimento quanto della capacità contributiva addossando l'obbligazione tributaria su di un soggetto diverso da quello che ha conseguito il presupposto oggettivo della tassazione.

Secondo le tesi contrarie a quella qui sostenuta, in buona sostanza l'autonomia patrimoniale degraderebbe rispetto alla (assenza di) soggettività giuridica del Fondo e questo arretramento si tradurrebbe in una piena responsabilità tributaria della SGR.

Finalmente la Corte di Cassazione rimette al centro l'autonomia patrimoniale sancita con cristallina chiarezza dall'ordinamento con la previsione inserita nell'articolo 36, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") secondo il quale *"ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti"*.

Ad avviso di chi scrive il portato della centralità dell'autonomia patrimoniale dei Fondi viene messo ancora più in rilievo dal richiamo che la stessa Corte fa ad alcuni suoi precedenti solo in apparenza contrastanti con l'attuale decisione.

Nelle Sentenze richiamate la Corte, proprio sulla base dell'assenza di soggettività giuridica in capo al Fondo, aveva concluso per:

- l'intestazione degli immobili acquistati dalla SGR per conto del Fondo in capo alla stessa SGR invece che al Fondo (Sentenza n. 1605 del 15.07.2010);
- la qualifica della SGR come soggetto passivo dell'IMU (Sentenza n. 12062 del 8.05.2019).

In entrambi i casi, pur valorizzando la soggettività giuridica della SGR, la Corte non ha mai messo in discussione il principio dell'autonomia patrimoniale dei Fondi nemmeno nel secondo caso in cui la SGR è stata qualificata come soggetto passivo IMU in relazione agli immobili acquistati per conto del Fondo.

La considerazione della Corte, infatti, ha riguardato la natura formalistica dell'IMU il cui presupposto oggettivo risulta soddisfatto anche in presenza di una proprietà meramente formale o "di facciata" per via della sola intestazione dell'immobile in capo alla SGR.

Per quanto si ritiene che la tesi della Cassazione non sia condivisibile, si deve constatare che, nel caso sopra evidenziato, il principio dell'autonomia patrimoniale non trova limite nella soggettività giuridica della SGR, come in molti hanno voluto intendere, ma nei lineamenti giuridici dell'imposta municipale sugli immobili che, ad avviso della Corte di Cassazione, sono stati modellati su presupposti meramente formali (con buona pace, se così fosse, per il principio costituzionale della capacità contributiva).

Ma, al di fuori di questa ipotesi, il principio dell'autonomia patrimoniale non può essere scalfito se non attraverso un "autonomo titolo di responsabilità".

Conclusioni

La Sentenza in commento ha il pregio di riportare al centro il principio dell'autonomia patrimoniale del Fondo come principio cardine del sistema di funzionamento dei Fondi spostando il focus che per troppo tempo è stato centrato sull'obiettivo sbagliato della soggettività giuridica.